

Decisione di contrarre n. 273 del 03/12/2025

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l'affidamento del servizio tecnico di verifica della progettazione relativamente ad appalti di lavori da eseguirsi sugli Immobili di competenza di Sport e Salute S.p.A. situati su tutto il territorio nazionale.
CODICE IDENTIFICATIVO NUMERO RDA	RA 229/25/PA RDA n. 33590
CIG	L'emissione del CIG avviene contestualmente alla pubblicazione della procedura
BENEFICIARIO	Sport e salute S.p.A. - il Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità – Altre Stazioni Appaltanti richiedenti
DIREZIONE RICHIEDENTE	Spazio Sport
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Procedura aperta ex art.71 del D. Lgs.36/2023 per l'affidamento in Accordo Quadro ex art. 59 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 36/2023. La procedura è finalizzata all'individuazione di n. 2 operatori economici.
IMPORTO MASSIMO STIMATO	Il valore complessivo della procedura di gara, da intendersi quale importo massimo riconoscibile complessivamente a tutti gli Affidatari della procedura per l'intera durata di ciascun Accordo Quadro è pari complessivamente a € 2.700.000,00 (Euro duemilionesettecentomila/00) IVA e oneri previdenziali e assistenziali esclusi. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice, l'Affidamento delle singole prestazioni avverrà tramite l'emissione di appositi Contratti Attuativi, senza riapertura del confronto competitivo, secondo le seguenti modalità:

	<ul style="list-style-type: none"> – il primo classificato in graduatoria stipulerà un Accordo Quadro per un importo complessivo pari al 60% (sessanta per cento) dell’importo complessivo della presente procedura di appalto per un importo pari a € 1.620.000,00 (unmilione seicentoventimila/00); – il secondo classificato in graduatoria stipulerà un Accordo Quadro per un importo complessivo pari al 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo della presente procedura di appalto per un importo pari a € 1.080.000,00 (unmilione ottantamila/00). <p>Trattandosi di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59 del Codice, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la Stazione appaltante che, pertanto, non risponderà nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario in caso di mancato raggiungimento dell’importo massimo di spesa sopra indicato.</p> <p>L’operatore economico aggiudicatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa.</p> <p>Gli oneri per la sicurezza sono stati stimati pari a € 0,00 in quanto trattasi di prestazioni intellettuali.</p>				
DURATA	L’Accordo Quadro avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo così come previsto nello Schema di Accordo Quadro				
EVENTUALI OPZIONI	<p>Entro tre anni dalla stipula di ciascun Accordo Quadro, Sport e Salute S.p.A. si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuove prestazioni consistenti nella ripetizione di prestazioni analoghe, per un importo stimato complessivamente non superiore a € 200.000,00, al netto di Iva e cpa.</p> <p>Il valore globale stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 14 del Codice, è di seguito riepilogato:</p> <table border="1" data-bbox="655 1888 1441 2076"> <tr> <td data-bbox="655 1888 1169 1966">Importo dei servizi a base di gara</td> <td data-bbox="1169 1888 1441 1966">€ 2.700.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1966 1169 2076">Importo massimo per ripetizione di prestazioni analoghe</td> <td data-bbox="1169 1966 1441 2076">€ 200.000,00</td> </tr> </table>	Importo dei servizi a base di gara	€ 2.700.000,00	Importo massimo per ripetizione di prestazioni analoghe	€ 200.000,00
Importo dei servizi a base di gara	€ 2.700.000,00				
Importo massimo per ripetizione di prestazioni analoghe	€ 200.000,00				

	Valore globale stimato	€ 2.900.000,00
REQUISITI PARTECIPAZIONE	DI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Requisiti di Ordine generale - Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto; - Non sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 <i>ter</i>, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; - Non sussistenza del motivo di esclusione di cui all'art. 67, co. 4, e all'art. 68 co. 14 del D.lgs. n. 36/2023; - Non sussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 34, comma 3, e art. 38, comma 4, dell'Allegato I.7 al Codice; - Non sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 5 dell'Allegato I.7 al Codice. ▪ Requisiti di idoneità Professionale - requisiti di cui all'Allegato II.12, Parte V, del Codice; - per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura; - soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A o di tipo C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da organi di accreditamento conformi alla normativa vigente e all'art. 35, Allegato I.7 al Codice, nel settore "<i>costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica</i>" per la tipologia ispettiva "<i>ispezioni sulla progettazione delle opere</i>". ▪ Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria Fatturato globale maturato per i servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, pari ad almeno due volte l'importo massimo stimato dell'oggetto dell'appalto, ossia pari ad almeno ad: <ul style="list-style-type: none"> - € 3.480.000,00 (oltre IVA e cp)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale <p>Avvenuto svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, di almeno <u>due servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori</u> in riferimento a ciascuna delle categorie e ID indicata nel disciplinare relativi a lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo almeno pari all'importo massimo aggiudicabile della presente procedura dell'importo stimato dei lavori della medesima categoria e ID.</p>
<p>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</p>	<p>Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PT = 80 ▪ PE = 20
<p>SUDDIVISIONE IN LOTTI</p>	<p>NO</p> <p>Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto i servizi tecnici oggetto costituiscono un lotto unitario funzionale non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva delle verifiche oggetto di appalto. Nella scelta di mancata suddivisione in lotti, Sport e Salute ha comunque tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la cui partecipazione è comunque garantita anche in funzione dei requisiti di partecipazione individuati.</p>
<p>CARATTERISTICHE DELL'APPALTO</p>	<p>È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice.</p> <p>Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Fermo restando che non costituiscono subappalto eventuali contratti e/o incarichi professionali stipulati prima della trasmissione della presente richiesta. Ai sensi dell'art. 119 c.1, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o</p>

	<p>lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</p> <p>Le prestazioni oggetto della presente procedura possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della natura intellettuale delle prestazioni.</p>
<p>ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO</p>	<p>Contratto standard di Sport e Salute.</p> <p>Ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche solo "Codice"), il presente Accordo Quadro sarà concluso con più operatori economici, secondo i termini previsti dalla disciplina di gara, senza riapertura del confronto competitivo, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il primo classificato in graduatoria stipulerà un Accordo Quadro per un importo complessivo pari al 60% (sessanta per cento) dell'importo complessivo della presente procedura di appalto per un importo pari a € 1.620.000,00; – il secondo classificato in graduatoria stipulerà un Accordo Quadro per un importo complessivo pari al 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo della presente procedura di appalto per un importo pari a € 1.080.000,00; – l'assegnazione dei Contratti Attuativi avverrà, per quanto possibile, secondo un criterio di turnazione tra gli Aggiudicatari, nel rispetto delle rispettive percentuali massime assegnabili; – qualora vi sia un solo Aggiudicatario verrà stipulato un solo Accordo Quadro e all'Aggiudicatario potranno essere assegnati Contratti Attuativi fino alla concorrenza dell'intero importo massimo dell'appalto; analogamente si potrà procedere nelle ipotesi in cui vi fosse una risoluzione anticipata dell'Accordo Quadro per inadempimento dell'Accordo Quadro da parte di uno dei due Aggiudicatari. <p>In virtù della Convenzione stipulata con il Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali e di</p>

riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità (di seguito anche solo “**Commissario Straordinario**”), nella persona del Prefetto Fabio Ciciliano, con la quale sono state disciplinate le attività e le condizioni garantite da Sport e Salute S.p.A. in merito alle prestazioni di supporto tecnico operativo in favore del medesimo Commissario Straordinario, in attuazione del Piano Straordinario degli Interventi previsto dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, i contratti attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro potranno essere attivati anche dal suddetto Commissario Straordinario, direttamente con gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari della procedura di gara alle medesime condizioni e patti contrattuali, previa acquisizione del parere favorevole di Sport e Salute S.p.A..

I contratti attuativi potranno riguardare i servizi tecnici di verifica della progettazione di fattibilità tecnico-economica e di verifica della progettazione esecutiva per l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui al suddetto Piano Straordinario, disciplinati dal decreto-legge n. 208 del 2024 e, comunque, ricadenti nel perimetro di competenza di Sport e Salute S.p.A., come elencati nell’Allegato 1 al Capitolato Speciale d’Appalto.

Nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro Sport e Salute si riserva di autorizzare ulteriori Stazioni Appaltanti a stipulare contratti attuativi aventi ad oggetto i servizi tecnici discendenti dalla presente procedura in favore delle Stazioni Appaltanti richiedenti, alle medesime condizioni e patti contrattuali.

Qualora nel corso di esecuzione dei singoli contratti attuativi si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 (cinque) per cento dell’importo complessivo, si riconoscerà una variazione pari alla misura dell’80% sul valore eccedente il 5%. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l’indice revisionale dei prezzi alla produzione dei servizi (BtoB).

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall’Appaltatore - ovvero comunicata dalla Committente - a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

<p>CONFORMITA' DELLA PROCEDURA ALLE DISPOSIZIONI ANAC ED EVENTUALI DEROGHE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebbene non sia disponibile una versione del Bando Tipo ANAC in merito alle procedure aventi ad oggetto lavori e servizi tecnici, il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative entrate in vigore successivamente alla data di pubblicazione del D.Lgs. n. 36/2023 e riproduce, per quanto compatibili, le previsioni contenute nel Bando Tipo ANAC n. 1/2023, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione con delibera n. 365 del 16 settembre 2025. ▪ per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui agli art. 95, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. In particolare, viene precisato nel Disciplinare di gara quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente; - gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
---	--

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4:
 - o tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 94, comma 1;
 - o le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 94, comma 1;
 - o il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 94, comma 1;
 - o ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando;

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 98:
 - o per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - o nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario

informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi).

Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc);

- è stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle offerte o comunque risalenti ai cinque anni precedenti.
- con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale è stato richiesto l'avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di almeno due servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori in riferimento a ciascuna delle categorie e ID indicate nel Disciplinare al paragrafo 6.2.2 (servizi di punta), relativi a lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo **pari alla metà dell'importo** massimo aggiudicabile della procedura dell'importo stimato dei lavori della medesima categoria e ID (al netto di eventuali opzioni).
- E' stato precisato che per cinque dieci anni si intendono quelli precedenti la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE ed è stato precisato che saranno considerati come un unico contratto, anche più contratti eseguiti contestualmente nei confronti del medesimo committente,

	<p>ovvero più contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente i servizi resi dall'appaltatore;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stato precisato che in caso di proroga l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa pena la risoluzione del contratto; ▪ al fine di accertare i poteri di firma del fideiussore viene richiesta la presentazione della documentazione probatoria (autodichiarazione del fideiussore o autentica notarile); ▪ è stato previsto che debba "sempre" essere il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (Direttore Procurement) a formulare la proposta di aggiudicazione (e non, quindi, la commissione) al fine di recepire le indicazioni contenute nelle procedure aziendali interne; ▪ è stata integrata la disciplina dell'aggiudicazione per consentire all'aggiudicatario di essere edotto degli oneri successivi alla comunicazione di cui all'articolo 90, comma 1, del Codice; ▪ è stata disciplinata l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.
<p>ULTERIORI NOTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alla presente procedura si applica l'inversione procedimentale e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi di quella economica, successivamente alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa. ▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata. ▪ Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 (fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'articolo 117, comma 14, del D.Lgs. 36/2023) e Polizza RCP, ai sensi dell'art. 42 e 43 dell'Allegato I.7 del Codice. ▪ La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli art. 29 e 25 del D.Lgs. 36/2023, all'interno del Portale fornitori. ▪ Potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario/affidatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle

	<p>more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8-9 e art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolante per la stazione appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto su SAP. <p>A norma dell'articolo 17, comma 3, ove venga sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita, il termine di conclusione delle procedure di aggiudicazione è: nove mesi.</p>
<p>RESPONSABILI PROCEDIMENTO</p>	<p>DEL</p> <p>La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, il Responsabile di Procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione è l'Ing. Emiliano Curi; il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione Procurement.</p> <p>Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione verrà indicato all'interno di ciascun contratto attuativo.</p>

L'Amministratore delegato

Dott. Diego Nepi Molineris

